REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, 4 comma D.L. 34/2020come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020, dato atto delle note scrittepervenute dai procuratori delle parti, alla udienza cartolare del 29.4.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta [redacted]

TRA

[redacted] elett.te domiciliato in Napoli, Centro direzionale, isola G/8 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sabbatella, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

E

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale della Campania, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato come in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7.10.19, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente del Ministero convenuto in qualità di docente [redacted], esponeva che in data 18.3.19 gli era stata data comunicazione di avvio di procedimento disciplinare, in cui gli era stato contestato [redacted]

[redacted] fondata l'eccezione di incompetenza dell'ufficio che ha comminato in concreto la sanzione disciplinare.
L'art. 55 bis D.Lgs 165/2001 sopra menzionato prevede un diverso soggetto competente a seconda della gravità della sanzione da comminare.
In particolare, detta norma stabilisce, ai primi due commi:

"Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competenteper le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuiscela titolarità e responsabilità.

Il c. 4 sopra riportato dispone inoltre che per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente a segnalare immediatamente la condotta ma che è l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari a contestare e concludere il procedimento.

Nella fattispecie che occupa la sanzione della sospensione risulta essere stata non solo segnalata ma anche contestata e irrogata direttamente dal Dirigente scolastico nei confronti del ricorrente (v. doc. 4 produzione ricorrente) .

Giova rammentare che con ordinanza n. 30226 del 20.11.19 la Cassazione ha ribadito che l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari si definisce solo sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti, da intendersi come quelli indicati nell'atto di contestazione, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare (così anche Cass. 2 agosto 2019, n. 20845).
E' stata pertanto ritenuta la violazione delle regole di competenza interna, nel caso di sanzione irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo in luogo dell'U.P.D. e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura

di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa, e comportando tanto di per sé l'invalidità della sanzione illegittimamente applicata.
La Cassazione ha quindi concluso che: "*l'irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l'invalidità della sanzione stessa*".
Nello stesso senso, Cass, ord. n. 28111 del 30.10.2019 per cui "*il potere di sospensione del personale docente, seppure previsto dalla legge quale competenza del dirigente della struttura, risulta tuttavia, in concreto, non esercitabile in quanto non vi è una fattispecie legale o contrattuale a cui poterlo applicare, non potendo il dirigente scolastico fare una valutazione ex ante della sanzione irrogabile al caso concreto sulla base di valutazioni ipotetiche e discrezionali riguardanti la minore o maggiore gravità dei fatti*".

In particolare, anche dopo il decreto cd. Madia che contiene una norma procedurale che dà titolo ai dirigenti ad infliggere l'avvertimento scritto, la censura e la sospensione dal servizio sino a 10 giorni, per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano di fatto ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Cap IV della Parte III del D.lgs n. 297/ 1994 alla luce del rinvio contenuto dal CCNL Scuola;stabilisce infatti l'art. 29 CCNL Scuola 2016/2018 che, per il solo personale docente, "*nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1 rimane fermo quanto stabilitodal Capo IV Sezione I sanzioni disciplinari del d.lgs. 297/04 (artt. da 492 a 501)*".
Ne consegue che, poiché il detto Titolo I non prevede per i docenti la sanzione della sospensione sino a dieci giorni, ma la sanzione più afflittiva della sospensione dall'insegnamento sino a un mese, il potere dei dirigenti scolastici di sospendere i docenti di fatto non può essere esercitato.
Fondamentali sul punto sono gli art. da . 493 a 495 del detto D.lgs.
Il primo riguarda la sanzione della censura (che consiste in una "*dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti idoveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio*"), il secondo fa riferimento alla "Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese" (" *La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita'; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza*") e l'art. 495 regola poi la "Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi" .

Non è pertanto prevista la sanzione della sospensione fino a dieci giorni, che di fatto è stata quella applicata al ricorrente .

La fondatezza della censura risulta sufficiente per disporre l'annullamento della sanzione applicata ; da quanto esposto, infatti, deriva la illegittimità dell'intero procedimento disciplinare e conseguenzialmente della sanzione irrogata a sua conclusione .

Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità dell' irrogata sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni intimata dal convenuto al ricorrente con il provvedimento del Dirigente scolastico [redacted]

La sanzione predetta deve pertanto essere dichiarata nulla e i convenuti Miur e Ufficio scolastico regionale della Campania devono essere condannati al pagamento in favore del ricorrente dell'importo corrispondente agli emolumenti trattenuti, oltre ad interessi al tasso legale sulla somma dalla decurtazione stipendiale al soddisfo.

[redacted]

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente di cui in epigrafe con provvedimento del Dirigente scolastico [redacted] condanna il MIUR e l'Ufficio scolastico regionale della Campania, in solido, alla corresponsione in favore del ricorrente della retribuzione decurtata, oltre interessi al tasso legale sulla somma dalla decurtazione stipendiale al soddisfo;

[redacted]

Si comunichi.

Napoli, udienza cartolare del 29.4.21

Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi